

LA GIUNTA REGIONALE

- a. visto l'art. 20, comma 1, lettera a), del "Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali" che stabilisce che uno dei settori oggetto delle iniziative comunitarie è la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario da implementarsi attraverso l'iniziativa "Interreg";
- b. vista la "Comunicazione della Commissione agli Stati membri" del 28 aprile 2000 che stabilisce, tra l'altro:
 - b.1 che vi sia una sezione specifica di Interreg (sezione C – "cooperazione interregionale") destinata a migliorare le tecniche e le politiche di sviluppo regionale e di coesione;
 - b.2 che la cooperazione interregionale "riguarda azioni di cooperazione su tutto il territorio dell'Unione e nei paesi limitrofi";
 - b.3 che "la cooperazione interregionale, come le altre sezioni Interreg III, è oggetto di programmazione decentrata";
 - b.4 che, ai fini della formazione di programmi di cooperazione interregionale – Interreg III C – il territorio dell'Unione europea è suddiviso in quattro aree di cooperazione e più precisamente: zona meridionale, zona nord-occidentale, zona nord-orientale e zona orientale, successivamente rinominate nella prassi, rispettivamente, "sud", "ovest", "nord" e "est";
 - b.5 che le operazioni a titolo dei programmi dell'Interreg III C riguardano l'intero territorio Ue e non sono specificamente connesse a una singola zona di programmazione;
 - b.6 che la cooperazione non è limitata ai partner di una stessa zona di programmazione;
- c. vista la "Comunicazione della Commissione agli Stati membri" del 7 maggio 2001 che stabilisce, tra l'altro, le zone ammissibili, le finalità, i principi, le tematiche di cooperazione ed i tipi di operazione finanziabili nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIC;
- d. considerato che, in applicazione del Regolamento e delle Comunicazioni comunitarie di cui in a., in b. e in c., sono stati approvati dalla Commissione europea quattro programmi corrispondenti alle quattro aree di cooperazione di cui in b.4., in particolare per la zona "est" con decisione C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001, per la zona "nord" con decisione C(2001) 4771 del 31 dicembre 2001, per la zona "ovest" con decisione C(2002) 54 del 22 marzo 2002 e per la zona "sud" con decisione C(2002) 789 del 28 maggio 2002;
- e. considerato che la deliberazione del CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, recante "Definizione della aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria *Equal*, *Interreg III*, *Leader+* e *Urban II*, relativi al periodo 2000-2006" stabilisce che per la cooperazione

interregionale, i tassi di cofinanziamento pubblico nazionale sono stabiliti come segue:

- e.1 il 70% della quota pubblica nazionale fa carico al fondo di rotazione ex lege 183/1987;
- e.2 il 30% della quota pubblica nazionale è assicurato dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

- f. ritenuto opportuno erogare il cofinanziamento regionale ai soggetti valdostani solo a seguito di esito positivo di specifica istruttoria, tesa ad evidenziare la compatibilità e la coerenza delle attività locali previste nel progetto con gli strumenti di programmazione regionale e ritenuto altresì opportuno che tale istruttoria sia svolta a cura delle strutture regionali competenti nelle rispettive materie oggetto dei progetti approvati nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (PIC) Interreg III C;

- g. ritenuto opportuno che, qualora gli esiti istruttori di cui in f. diano luogo ad un fabbisogno finanziario superiore alle disponibilità del capitolo di spesa per il cofinanziamento del PIC interreg III C, il Servizio valutazione e verifica provveda alla predisposizione di specifica graduatoria, volta ad individuare gli interventi che potranno essere cofinanziati;

- h. ritenuto opportuno incaricare il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Valle d'Aosta - nuvv -, istituito ai sensi della legge regionale n. 48/1995 e della legge n. 144/1999, di elaborare una scheda di istruttoria ad uso delle strutture regionali, di cui in f., e di definire i criteri da adottare per la predisposizione dell'eventuale graduatoria di cui in g.;

- i. ritenuto di definire le modalità di erogazione delle contropartite pubbliche nazionali di competenza della Regione, in analogia a quelle stabilite per l'erogazione dei contributi a valere sul fesr (fondo europeo di sviluppo regionale), che contengono soltanto rimborsi di spese effettivamente sostenute e certificate dai soggetti competenti;

- j. richiamata la propria deliberazione n. 3049, in data 13 agosto 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative;

- k. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal capo del servizio valutazione e verifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

- l. su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Sig. Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di cofinanziare, nella misura del 30% le contropartite pubbliche nazionali da destinare a favore di soggetti valdostani, partner di progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III C 2000-2006;
2. di incaricare il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Valle d'Aosta - nuvv – di proporre alla Giunta regionale stessa l'elaborazione di:
 - 2.1 una scheda di istruttoria, che consenta di evidenziare la compatibilità e la coerenza delle attività previste dai progetti, con gli strumenti di programmazione regionale;
 - 2.2 i criteri mediante i quali predisporre l'eventuale graduatoria dei progetti da cofinanziare;
3. di stabilire le seguenti condizioni per l'assegnazione e l'erogazione del cofinanziamento di cui in 1.:
 - 3.1 esito positivo dell'istruttoria da svolgersi a cura delle strutture regionali competenti per materia, attraverso l'utilizzo della scheda di cui al punto 2.1;
 - 3.2 collocazione utile nella graduatoria, da disporsi a cura del Servizio valutazione e verifica mediante i criteri di cui in 2.2, qualora le risorse assegnate al predetto Servizio per il cofinanziamento del PIC Interreg III C siano insufficienti a coprire il fabbisogno determinato dagli esiti istruttori di cui in 3.1.;
 - 3.3 erogazione delle contropartite a carico della Regione a rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate.